



**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**



Allegato 2 Determinazione n. DPD018/113 del 17/04/2024

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) Decreto Riparto PNRR
0053263_2023

BANDO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MISURA M2-C1-I2.3

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica"

Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"

Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"

Sottomisura- "Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione"

Dotazione Finanziaria:

€ 14.686.192,53

Annualità 2023

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPORTATE CON DETERMINAZIONE n. DPD018/52 del 05/03/2024 e DPD018/113 del 17/04/2024

Sommario

Articolo 1: Finalità del bando	4
Articolo 2: Definizioni	4
Articolo 3: Dotazione Finanziaria	7
Articolo 4: Beneficiari	7
Articolo 5: Intensità dell'aiuto e anticipazione,.....	7
Articolo 6: Cumulo e Divieto di doppio finanziamento.....	8
Articolo 7: Strutture competenti.....	8
Articolo 8: Cause di esclusione dalla partecipazione al bando	9
Articolo 9: Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	9
Articolo 10: Documenti da allegare alla domanda di sostegno.....	10
Articolo 11: Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente	12
Articolo 12: Requisiti di ammissibilità dell'investimento	13
Articolo 13: Sottoscrizione dell'atto d'obbligo, avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario	16
Articolo 14: Investimenti inammissibili.....	16
Articolo 15: Spese Ammissibili.	17
Articolo 16: Spese Non Ammissibili.	17
Articolo 17: Requisiti di ammissibilità specifici del PNRR e Verifica degli Aiuti di Stato.....	18
Articolo 18: Criteri di Selezione.....	19
Articolo 19: Valorizzazione dell'investimento	20
Articolo 20: Riesame.....	21
Articolo 21: Graduatoria.....	21
Articolo 22: Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione.....	21
Articolo 23: Variante	22
Articolo 24: Proroga	23
Articolo 25: Modalità di erogazione del contributo pubblico	23
Articolo 26: Documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipo	24
Articolo 27: Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo	25
Articolo 28: Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	26
Articolo 29: Riduzioni e Sanzioni.....	27
Articolo 30: Controlli.....	27
Articolo 31: Impugnativa	28
Articolo 32: Ulteriori Informazioni	29
Articolo 33: Trattamento dei dati personali.....	29
Articolo 34: Monitoraggio	29
Articolo 35: Soccorso Istruttorio	30
Articolo 36: Normativa e Disposizioni di Riferimento	30
Articolo 37: Obblighi del Beneficiario e dell'atto d'obbligo.....	34
Articolo 38: Errori palesi e comunicazione di rinuncia.....	36

Articolo 1: Finalità del bando

1. In funzione degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR), il presente bando è emanato in attuazione della Missione 2, componente 1, investimento 2.3- *“Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”* – sottomisura *“Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”*.
2. Esso prevede la concessione di contributi in conto capitale alle imprese agricole e alle imprese agro-meccaniche per la realizzazione di investimenti finalizzati:
 - a) all’introduzione di macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione;
 - b) alla sostituzione di veicoli fuoristrada per l’agricoltura e la zootecnia;
 - c) all’innovazione dei sistemi di irrigazione e di gestione delle acque destinate agli usi irrigui.
3. Il presente bando:
 - a) è conforme al decreto del MASAF del 8 agosto 2023 n. 413219;
 - b) *è conforme alla normativa comunitaria in materia di concorrenza in quanto per le imprese agro-meccaniche si applica il regime “de minimis” di cui all’articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 e per le imprese agricole –le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria –si applica il regime di aiuto SA109572 in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022 (art.14).*
 - c) richiama integralmente l’accordo c.d. *Operational Arrangement* (Ref. Ares (2021)7947180- 22/12/2021) siglato tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, e in particolare gli allegati I e II, i target M2C1-7 e M2C1-8 e il relativo meccanismo di verifica;
 - d) è emanato nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ripresi nel Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell’8 agosto 2023 n. 413219, che definisce le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro destinati alla sottomisura *“Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione”*.
 - e) La sottomisura fornisce, un contributo(tagging) al digitale pari al 50% delle risorse finanziarie disponibili in conformità con gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 241/2021. Con riferimento al tagging, i campi d’intervento intervento per la sottomisura 'Ammodernamento dei macchinari agricoli' sono i seguenti:
 - lo 084: Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto;
 - lo Z023: Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull’economia circolare.

Articolo 2: Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

- a) *“DNSH”*: principio *“Do No Significant Harm”*, sancito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi in ambito PNRR che arrechino un danno significativo all’ambiente.
- b) *Beneficiari*: le imprese agro-meccaniche e le micro, piccole e medie imprese agricole e loro cooperative o associazioni così come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.
- c) *Giovane Agricoltore*: soggetto di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, insediato come capo azienda da meno di 5 anni e con requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli richiamati dall’art. 5, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/2022.
- d) *Componente*: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e che si articola in una o più misure.
- e) *Corruzione*: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio, o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.
- f) *Indicatori comuni*: misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell’investimento o progetto o quota parte di esso.
- g) *Orientamenti*: Comunicazione della Commissione europea: Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).
- h) *Organismo Pagatore*: Autorità competente designata dal Ministero, con funzione di esecuzione e contabilizzazione delle spese finanziate dal PNRR nell’ambito della misura di Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Per la Regione Abruzzo, l’Organismo Pagatore è AGEA.
- i) *SIAN* – Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- j) *Prodotto agricolo*: i prodotti elencati nell’allegato I del TFUE e di cui al punto 8 del paragrafo 2.4 degli Orientamenti.
- k) *Impresa agro-meccanica*: impresa che fornisce servizi agro-meccanici di cui all’art. 5 del D.Lgs 99/2004 e ss.mm.ii e servizi tecnologici presso e in favore di terze imprese agricole e non impiegando mezzi propri. Queste imprese sono identificate dalla presenza nella visura camerale del codice ATECO “01.61 - “attività di supporto alla produzione vegetale”;
- l) *“Intervento”*: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.3, oggetto del presente Bando, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR, identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP) che rappresenta la principale entità del monitoraggio, quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
- m) *“Avvio dei lavori del progetto o dell’attività”*: data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o ad assumere qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (punto 57, del paragrafo 2.4 degli Orientamenti).
- n) *“Milestone”* (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

- o) *Missione*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti.
- p) *“Ministero”*: il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
- q) *“PNRR”* (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344).
- r) *“Rendicontazione delle spese”*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
- s) *“Sistema ReGIS”*: sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR.
- t) *“Ente”*: ogni Regione o Provincia autonoma qualificata come Soggetto attuatore, ai sensi dei Decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 53263 del 2 febbraio 2023 e n. 143219 dell’8 agosto 2023.
- u) *Soggetto attuatore: ogni Regione o Provincia autonoma a cui è affidata la gestione delle risorse finanziarie di cui al presente decreto;*
- v) *“Target”*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l’attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.
- w) *“Tagging”*: principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale.
- x) *«Impresa in difficoltà»*, un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze, ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014 e s. m. e i.:
 - i. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della richiamata disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - ii. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della richiamata disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - iii. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - iv. qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Articolo 3: Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Abruzzo per l'attuazione della sottomisura riferita all'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione" dal Decreto Ministeriale n. 413219 del 08/08/2023, di riparto delle risorse previste per l'Investimento 2.3, è pari a euro 14.686.192,53 (quattordicimilioni seicentottantaseimila centonovantadue/53).
2. Il Decreto Ministeriale n.413219 del 08/08/2023, all'articolo 8, comma 1 stabilisce che, almeno il 50% delle risorse destinate alla Regione devono essere riservate a progetti con tag 084 al 100% (o tutti i progetti finanziati devono avere un tag 084 almeno per il 50% delle risorse).

Articolo 4: Beneficiari

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) le imprese agro-meccaniche come definite nel paragrafo 2
 - b) le micro, piccole e medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.

Articolo 5: Intensità dell'aiuto e anticipazione,

1. L'aiuto pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale.
2. L'aliquota di contributo applicabile, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, è pari a:
 - a) 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili;
 - b) 80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.E' definito "**giovane agricoltore**" colui che:
 - ✓ ha un'età **non superiore a 40 anni** (non ha ancora compiuto 41 anni di età), al momento della presentazione della domanda di aiuto sul presente bando;
 - ✓ si è insediato per la prima volta, nei cinque (5) anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, in un'azienda agricola in qualità di "**capo azienda**" assumendo il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari;
 - ✓ è in possesso di adeguati requisiti di **formazione** o di **competenze** richieste al momento della presentazione della domanda di aiuto sul presente bando.

La qualità di "**capo azienda**" richiamata al **precedente punto** è soddisfatta nei seguenti casi:

- a. impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda;
- b. Società di persone, quando nella società è presente almeno un socio giovane che assume la carica di amministratore e legale rappresentante della società e possiede almeno il 30% del capitale sociale;
- c. Società di capitali, quando nella società il giovane assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e possiede almeno il 30% del capitale sociale;
- d. Società cooperativa, quando nella società il giovane assume la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione o Amministratore unico o Amministratore delegato e legale rappresentante e svolge almeno un ciclo completo del

mandato tale da coprire il periodo che intercorre fra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data di pagamento dell'aiuto a titolo di saldo avendo sottoscritto una quota di capitale sociale.

In tutti i casi, qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

Il requisito di cui al **precedente punto** è soddisfatto quando il giovane agricoltore possiede **uno dei seguenti titoli di studio**:

- a. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
 - b. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 - c. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale;
 - d. titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.
3. *“Ai beneficiari può essere erogata una anticipazione finanziaria pari al 30% del contributo concesso, sulla base di apposita domanda di pagamento corredata da idonea garanzia fidejussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS”*

Articolo 6: Cumulo e Divieto di doppio finanziamento

1. Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente bando seguono le seguenti disposizioni:
 - a) gli aiuti di cui al DM 413219/2023 possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli *de minimis*, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente bando, disciplinata in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare RGS n.33 del 31/12/2021;
 - b) gli aiuti di cui al presente bando possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a presentare, allegata alla domanda di sostegno e alle domande di pagamento, una dichiarazione di non sussistenza di doppio finanziamento del progetto proposto (*Allegato 1*).

Articolo 7: Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) la Struttura responsabile è individuata nel *Servizio Competitività Agricoltura - DPD018*;

- b) l'Ufficio competente è individuato nell'*Ufficio Politiche di sostegno agli investimenti delle aziende agricole*.

Articolo 8: Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono escluse dal presente bando:
 - a) le grandi imprese;
 - b) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, conformemente a quanto stabilito alla sezione 2.2, punto (25) degli Orientamenti;
 - c) le imprese in difficoltà, conformemente a quanto stabilito all'articolo 2, punto (59) del Regolamento (UE) 2022/2472;
 - d) le imprese sottoposte alle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di impresa, secondo quanto disposto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, D.Lgs 14/2019, come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019;
 - e) le imprese che hanno conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente- da meno di tre anni- in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter, del d. lgs 165/01.
2. I soggetti richiedenti la partecipazione al bando devono dichiarare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, mediante compilazione dell'*Allegato 2*, di trovarsi oppure di non trovarsi in una o più condizioni di cui al comma 1.

Articolo 9: Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata **entro e non oltre il 31 maggio 2024**. Con apposito avviso da pubblicarsi sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura- sarà resa nota la data a decorrere dalla quale sarà possibile operare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la presentazione delle domande di sostegno.
2. La domanda di sostegno:
 - a) deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b) può essere presentata in proprio o tramite strutture abilitate all'accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega- da parte del soggetto interessato o, in caso di società, da parte del legale rappresentante- seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale (P.S.R.) presente nell'area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;
 - c) deve riportare la firma OTP (One Time Password) del soggetto richiedente.

3. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN identifica la “data di presentazione” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
4. La richiesta di accesso al portale SIAN da parte dei professionisti, delegati per l’inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno, può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all’indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l’apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-aiuto-psr>).
5. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l’effetto, l’Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, l’Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa.

Articolo 10: Documenti da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno deve essere allegata - a pena di inammissibilità della stessa - la seguente documentazione:
 - a) autodichiarazione circa il rispetto dei principi PNRR, debitamente compilata, datata e sottoscritta, da rendere mediante compilazione dell’Allegato 3 (conforme alla scheda G dell’Allegato 1 al DM 413219 dell’8/8/2023);
 - b) autodichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, debitamente compilata, datata e sottoscritta (nel caso in cui il proponente non sia il “titolare effettivo” dell’azienda, l’obbligo di rilascio dell’autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al “titolare effettivo”) da rendere mediante compilazione dell’Allegato 4 (conforme a scheda F dell’Allegato 1 al DM 413219 dell’8/8/2023);
 - c) autodichiarazione “titolare effettivo” come da Allegato 4 bis;
 - d) documentazione DNSH ex-ante prevista dall’Allegato al DM 413219 del 08/08/2023 - scheda A “Check list DNSH” (Allegato 5), opportunamente compilata e corredata di tutti i documenti utili per la dimostrazione del soddisfacimento di detta condizione di ammissibilità;
 - e) dichiarazione di assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell’Unione, da rendere mediante compilazione dell’Allegato 1;
 - f) una relazione progettuale, composta dagli allegati **6A e 6B**, che rechi i seguenti elementi:
 - i. dati anagrafici e identificativi del legale rappresentante dell’impresa e copia del documento di identità, in corso di validità;
 - ii. indicazione del referente di progetto;
 - iii. attività principale esercitata e dimensione dell’impresa (micro, piccola, media);

- iv. descrizione dettagliata dell'investimento per cui si richiede l'aiuto ai sensi del presente bando, con riferimento alle tre categorie di spesa (Art. 1) e relativo dettaglio (Art. 13), ai layout impiantistici e tecnologici dell'impresa e agli effetti conseguenti alle innovazioni introdotte;
 - v. descrizione della modalità di rispetto del principio di *tagging* previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/241 anche tenuto conto del Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 e del Regolamento (UE) n. 2020/852;
 - vi. piano tecnico finanziario dell'investimento;
 - vii. cronoprogramma procedurale dell'investimento – (sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente- con indicazione delle date previste per l'avvio e per la fine dello stesso);
 - viii. cronoprogramma di spesa- sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa proponente- indicante le fasi di realizzazione dell'intervento riferite alle tre categorie di spesa previste dal bando ();
 - ix. il quadro economico del progetto;
 - x. gli indicatori di progetto, anche in riferimento a target e milestone della componente di riferimento;
- g) impegno del legale rappresentante dell'impresa a comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo l'avvio e la conclusione dell'investimento, anche ai fini dell'implementazione del Sistema ReGIS (Allegato 7);
- h) dichiarazioni di cui all'*Allegato 8* in ordine al possesso oppure al mancato possesso dei requisiti di cui all'Articolo 11, comma 1.
- i) n. 3 preventivi di spesa emessi, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, per ogni acquisto di macchine, macchinari, attrezzature, impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali, nonché per retribuire prestazioni professionali connesse alla presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento ad essa correlate. La cui procedura di acquisizione dei preventivi deve essere documentata prioritariamente attraverso la PEC di richiesta e la PEC di ricezione dell'offerta; qualora non fosse possibile espletare la procedura come sopra indicata, dovrà comunque essere rimessa la documentazione attestante l'avvenuta corrispondenza tra le parti. Le offerte devono essere **indipendenti** (fornite da tre fornitori differenti), **comparabili** (equivalenza delle specifiche tecniche della fornitura e dei servizi connessi) e **competitive** rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Medesime modalità di selezione dei fornitori e quantificazione della spesa ammissibile si applicano per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica.
- j) Non è richiesta la presentazione di preventivi nei casi in cui è disponibile il prezzo di riferimento nel Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole per la Regione Abruzzo regionale approvato con DGR 331 del 27/6/2022 *aggiornato ed integrato con DGR 402 del 21/07/2022*; in tal caso il quadro economico dell'investimento deve riportare il codice della macchina/attrezzatura del Prezzario e deve essere allegata alla domanda di sostegno la relativa scheda tecnica. È possibile produrre un unico preventivo di spesa al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- i. per beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare sul mercato altre ditte fornitrici concorrenti;
 - ii. in relazione a integrazioni su impianti o attrezzature preesistenti: in tale caso è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare;
 - iii. nel caso in cui ricorrano entrambe le fattispecie è necessaria una attestazione del tecnico progettista in ordine alla oggettiva impossibilità di rilevare altre ditte fornitrici concorrenti e alla necessità tecnica delle soluzioni da adottare.

Tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità della spesa di riferimento, in forma chiaramente leggibile:

- la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;
 - la data di emissione;
 - la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.
2. Se la documentazione di cui al presente articolo risulta mancante - in tutto o in parte - oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi contenute, la spesa di riferimento è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di inammissibilità della spesa. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
3. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al presente articolo e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente dichiara l'ammissibilità delle spese dandone comunicazione al soggetto interessato.

Articolo 11: Requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente

1. Il soggetto richiedente e potenziale beneficiario, alla data di presentazione della domanda di sostegno, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) appartenere alle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) per i titolari di imprese agricole, possedere i requisiti dell'"agricoltore attivo" come definiti nel Piano Nazionale Strategico della PAC 2023-2027;
 - c) avere sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
 - d) essere iscritto alla competente CCIAA ed essere titolare di Partita IVA;
 - e) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020, al momento della presentazione della domanda con tutte le informazioni utili a determinare la dimensione dell'impresa;
 - f) non essere destinatario di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
 - g) non essere Impresa in difficoltà ai sensi dell'Articolo 2, lett. u) del presente bando;
 - h) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" (Codice dei contratti- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).
2. Al momento di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve impegnarsi:
- a) a garantire in ogni fase del ciclo di vita del progetto la corretta realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento e il mantenimento in efficienza e in esercizio degli investimenti effettuati per i 5 anni successivi alla data di erogazione del saldo, senza possibilità di alienare i beni oggetto del contributo nel periodo vincolato (format della dichiarazione in Allegato 9);

- b) a sottoscrivere, qualora la proposta formulata superi positivamente la valutazione della Regione Abruzzo e sia ritenuta finanziabile ai sensi del presente Bando, il format di atto d'obbligo di cui all'*Allegato 10* dichiarando l'accettazione del finanziamento e l'assunzione degli obblighi correlati all'attuazione delle misure del PNRR; in caso di mancata sottoscrizione dell'atto d'obbligo - che sarà richiesta prima della eventuale adozione del provvedimento di concessione - la proposta non potrà essere finanziata;
 - c) nel caso di investimenti di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), a sostituire altro veicolo di proprietà del medesimo soggetto beneficiario da individuare in modo univoco e di cui provvedere alla rottamazione e relativo smaltimento nel rispetto delle vigenti normative, prima della conclusione del progetto e del pagamento del saldo del contributo concesso.
3. Se, in fase di istruttoria, risultano non sussistere i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 4. Se risultano sussistere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dell'*Allegato 8*;
 5. **Se l'*Allegato 9* risulta in tutto o in parte non compilato, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile** e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
 6. Se all'esito della verifica dell'*Allegato 9* il soggetto richiedente ha assunto gli impegni richiesti ai sensi del comma 3, l'Ufficio competente procede alla verifica di ammissibilità dell'investimento.

Articolo 12: Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Sono ammissibili al sostegno di cui al presente bando gli investimenti conformi alle finalità della misura M2C1, Investimento 2.3 - *"Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"* del PNRR, sottomisura *"Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione"*.
2. E' ammissibile al sostegno l'acquisto di macchine e attrezzature che soddisfano il principio del DNSH e che rientrano nelle categorie seguenti:
 - a) **Supporto all'investimento in macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione**
 - a1. Macchine, motrici e operatrici, dispositivi e macchine di supporto quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR (droni), strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, *Automated Guided Vehicles (AGV)* e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi, che soddisfino almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. presenza o compatibilità con un sistema ISOBUS o equivalente con funzionalità task controller;
 - ii. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
 - iii. presenza di un sistema di guida automatica o semi automatica;
 - iv. presenza di un sistema di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
 - v. presenza di soluzioni proprietarie per controllo a rateo variabile, controllo sezioni o strategie di guida parallela.

- a2. Macchine ed attrezzature di precisione per ridurre l'utilizzo dei fitofarmaci ed ottimizzare l'utilizzo dei fertilizzanti, per migliorare la sostenibilità dei processi produttivi e proteggere l'ambiente.
- a3. Macchine ed attrezzature dedicate al settore zootecnico caratterizzate da un elevato livello tecnologico e di automazione, quali: macchine il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (es. automazione e digitalizzazione dell'alimentazione animale); macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica. Per tali macchine/attrezzature è necessario il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:
- i. presenza di un sistema di interconnessione leggera sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo;
 - ii. presenza di un sistema di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori.

Qualora le macchine riportate nel punto a) siano dotate di motore, questo deve essere elettrico o a biometano. Si precisa che il punto a) non riguarda i veicoli fuoristrada.

b) Sostituzione di veicoli fuoristrada per agricoltura e zootecnia

Veicoli rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 167/2013 (Prescrizioni in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali).

In particolare rientrano nella definizione di "fuoristrada" i:

- trattori a ruote che appartengono alle categorie T di cui ai punti da 1 a 8 dell'art.4 del suddetto regolamento;
- trattori a cingoli che appartengono alle categorie C di cui al punto 9 dell'art. 4 del suddetto regolamento).

I suddetti veicoli, sono ammessi se soddisfano entrambi i seguenti requisiti:

1) siano dotati di motore elettrico o a biometano. In questo caso i produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II (direttiva UE 2018/2001). Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;

2) siano destinati ad attività agricole e zootecniche.

L'acquisto dei veicoli sopra indicati è autorizzato solo in caso di sostituzione di veicoli più inquinanti, al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". Pertanto, la domanda di sostegno dovrà identificare in maniera univoca il veicolo sostituito.

c) Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque

Sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso *remote sensing* (ad es. dati satellitari Sentinel 2) e/o *proximal sensing* (ad es., dati da drone, da sensori o da centraline a terra) per la misura delle variabili meteorologiche, dell'umidità e caratteristiche del suolo e della coltura e utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui delle colture e la gestione irrigua di precisione, che consentano di stabilire le strategie migliori per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche anche collegati a sistemi di informazione in tempo reale su smartphone o di gestione automatizzata dei sistemi irrigui (es. tecnologie di irrigazione a pioggia a rateo variabile). In questo ambito i beni finanziabili finalizzati all'implementazione di *smart technologies* per l'irrigazione e la gestione delle acque nelle aziende agricole possono essere individuati nell'ambito di beni materiali e/o immateriali di cui agli Allegati A e B alla Legge n.

232 del 2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0").

3. Gli investimenti di cui al precedente comma 2 devono, inoltre, garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo e di contribuire al tagging dell'intervento secondo quanto dichiarato nel Piano tecnico finanziario allegato alla domanda di sostegno. In caso di investimenti rientrati nella categoria (b) la domanda dovrà identificare in maniera univoca il veicolo fuoristrada sostituito.
4. *"La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati nel presente articolo 12, comma 2, è pari ad euro 35.000,00 per gli investimenti di cui alle categorie sub lett. a) e c) del comma 2, anche in modalità combinata; e a euro 70.000,00 per gli investimenti di cui alla categoria b) del comma 2, anche in modalità combinata con i punti a) o c). Proposte progettuali di importo superiore a detti limiti potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile è calcolato nei limiti della menzionata spesa ammissibile fino a ad un massimo di euro 35.000,00 per le lettere a) e c), anche in modalità combinata, e fino ad un massimo di euro 70.000,00 per la lettera b), anche in modalità combinata con i punti a) o c). In ogni caso deve essere garantita l'assenza del doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021 e ss.mm.ii.."*
5. **Ciascun beneficiario può presentare un'unica domanda di sostegno** relativa ad un investimento in più beni, anche riferiti a più di una categoria di cui al precedente Art. 1, comma 2, purché i beni che si richiede di acquistare siano parte di un progetto più complesso volto al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda e che per ciascun bene, macchina, o attrezzatura, siano rispettati i vincoli previsti dal DNSH.
6. *La spesa massima ammissibile per domanda di sostegno non potrà eccedere gli importi di seguito indicati:*
 - a. *Investimenti inerenti alla categoria di spesa a) o c): 35.000 euro;*
 - b. *Investimenti inerenti alla categoria b): 70.000 euro;*
 - c. *Investimenti inerenti alle categorie a) + b): 70.000 euro*
 - d. *Investimenti inerenti alle categorie a) + c): 35.000 euro*
 - e. *Investimenti inerenti alle categorie b) + c): 70.000 euro*
7. Gli investimenti previsti non possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno.
8. Deve essere allegata al Piano Tecnico Finanziario la dichiarazione del soggetto richiedente in ordine al fatto che il sostegno- eventualmente attribuito- sarà integralmente utilizzato per l'attuazione del Piano medesimo, da rendere mediante compilazione dell'*Allegato 11*.
9. Se il Piano Tecnico Finanziario, ancorché prodotto, non reca la dichiarazione di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
10. Se il Piano Tecnico Finanziario reca la dichiarazione di cui al comma 8, l'Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui al successivo articolo 15.
11. Se all'esito della verifica di cui al comma 9, l'Ufficio competente riscontra voci di spesa non ammissibili ai sensi dell'art. 15, tali voci di spesa sono dichiarate inammissibili e l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
12. All'esito della verifica di cui al comma 10, l'Ufficio competente provvede alla valutazione di merito della domanda di sostegno.

13. *Gli investimenti di cui alla tipologia c) **Supporto all'investimento per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque**, finalizzati alla realizzazione di nuovi impianti irrigui e al miglioramento di quelli preesistenti, sono ammissibili purchè:*
- a. *rientranti nelle categorie dell'allegato 1 al DM 8 agosto 2023;*
 - b. *non comportino un aumento netto della superficie irrigata;*
 - c. *siano conformi alla normativa unionale che tiene conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni identificate nei documenti e nella cartografia contenuta nel "Piano di Tutela delle Acque (PTA) Abruzzo" vigente, in coerenza con le indicazioni e prescrizioni presenti di gestione dei Distretti dell'Appennino Meridionale e Centrale*
 - d. *dimostrino l'effettiva e legittima possibilità di utilizzo della risorsa idrica.*

Articolo 13: Sottoscrizione dell'atto d'obbligo, avvio e attuazione del Piano Tecnico Finanziario

1. Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso, il Beneficiario compila, sottoscrive e invia alla Regione all'indirizzo PEC dpd018@pec.regione.abruzzo.it l'Atto d'obbligo secondo il formato riportato in Allegato 10 al presente bando (conforme alla scheda E in Allegato 1 al DM 413219 dell'8/8/2023).
2. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere avviato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano Tecnico Finanziario come da definizione di "avvio dell'attività" di cui all'articolo 2 del presente bando.
4. Il beneficiario trasmette all'Ufficio competente, entro lo stesso termine perentorio di cui al precedente comma 1, la documentazione di cui al comma 2. Il Piano Tecnico Finanziario deve essere concluso entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025, pena la revoca del provvedimento di concessione e l'avvio delle procedure di recupero di somme eventualmente erogate in favore del soggetto beneficiario.
5. Il Piano Tecnico Finanziario si considera concluso al termine di tutte le attività previste dal Piano stesso, compresi i pagamenti delle fatture.
6. Per il controllo della corretta attuazione del Piano Tecnico Finanziario, il beneficiario è obbligato a conservare e a tenere a disposizione tutta la documentazione amministrativa e contabile probante la realizzazione delle attività previste nel Piano, per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo.

Articolo 14: Investimenti inammissibili

1. Con riferimento alle condizionalità previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR destinate alla misura M2C1 - Investimento 2.3 - *"Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare"*, non sono ammissibili al contributo i progetti/investimenti/spese relativi che:
 - a) non garantiscono il rispetto del principio DNSH;
 - b) non rispettano i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al tagging per il sostegno climatico e digitale e, ove applicabili, i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3,

paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Sono escluse le spese per l'acquisto di veicoli che non migliorano la categoria emissiva di gas a effetto serra, così come meglio specificato alla scheda n. 9 della Circolare MEF/RGS n. 33 del 2022, consultabile tra i documenti utili per la presentazione della domanda disponibili nella sezione del sito web della Regione Abruzzo per l'attuazione del PNRR.

Articolo 15: Spese Ammissibili.

1. Sono ammissibili, ai fini del presente bando, le spese per acquisto di macchinari, strumenti e attrezzature che rientrano nelle categorie indicate nel precedente articolo 13.
2. Sono altresì ammissibili spese generali collegate alle spese di cui al precedente comma, quali le spese tecniche per la progettazione dell'intervento, la rendicontazione e la relazione/perizia asseverata, nel limite massimo del 4% del valore dell'investimento.

Articolo 16: Spese Non Ammissibili.

1. Non sono ammissibili, ai fini del presente bando, le seguenti spese:
 - a) acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati;
 - b) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti probanti equivalenti;
 - c) investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti e attrezzature presenti in azienda;
 - d) opere di manutenzione di macchine, impianti e attrezzature esistenti;
 - e) opere provvisoriale non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 - f) spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di settore; l'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale;
 - g) qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all'investimento proposto e/o non prevista dalle norme unionali, nazionali e regionali.
 - h) Investimenti che non rispettano il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente(DNSH)
 - i) Non sono in ogni caso autorizzati interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi a: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

- j) lavori avviati prima della presentazione della domanda di aiuto in conformità all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2022/2472;
- k) *gli investimenti in leasing e il noleggio non sono ammessi.*

Articolo 17: Requisiti di ammissibilità specifici del PNRR e Verifica degli Aiuti di Stato

1. Nella fase di verifica sostanziale delle domande presentate, oltre alla verifica dei criteri di ammissibilità, del richiedente e dell'investimento proposto e della congruità della spesa, il competente Ufficio procede alla verifica degli ulteriori requisiti e condizioni di ammissibilità previste per il PNRR, tra cui:
 - a) il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui al DM 8 agosto 2023 num. 413219;
 - b) il rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al Tagging per l'aiuto climatico, ambientale e digitale, in conformità al DM 8 agosto 2023 num. 413219;
 - c) il rispetto, ove applicabili, dei principi trasversali del PNRR, tra cui i principi della parità di genere ("Gender Equality") in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per l'aiuto finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - i. il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - ii. l'assenza di conflitto di interessi e raccolta dati del "titolare effettivo";
 - iii. la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi (come meglio declinati nella proposta progettuale e nel cronoprogramma procedurale) con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR esplicitati nella Sezione III dell'Allegato al DM 413219 dell'8 agosto 2023.
2. In fase istruttoria, e prima della registrazione dell'aiuto, sono effettuate, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (di seguito RNA), specifiche verifiche propedeutiche alla concessione, in osservanza del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130) (GU n.175 del 28-7-2017).*
3. Ai sensi dell'articolo 52, comma 7 della L. n. 234/2012, a decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al RNA e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti indicati al comma 2 della stessa disposizione (aiuti notificati, aiuti in esenzione da notifica, aiuti *de minimis* e aiuti in *de minimis* SIEG).
4. I provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. Ai sensi dell'articolo 52 della L. 234/2012,

l'inadempimento degli obblighi previsti comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento.

5. In particolare, costituiscono condizioni legali di efficacia dei provvedimenti di concessione/erogazione degli aiuti individuali:
- a) l'adempimento degli obblighi di registrazione in RNA, di cui all'articolo 8 (*Registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc*) e dell'articolo 9 (*Registrazione degli aiuti individuali*) del suddetto DM n. 115/2017. In osservanza dell'articolo 8, la registrazione dei regimi deve intervenire prima della concessione degli aiuti individuali. Ciascun regime di aiuti è identificato nel RNA attraverso l'attribuzione di uno specifico codice identificativo «*Codice Aiuto RNA - CAR*» che deve essere riportato nel provvedimento amministrativo regionale. In applicazione di quanto dispone l'articolo 9 del DM in questione, i provvedimenti di concessione degli aiuti individuali devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel RNA e l'avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l'esplicita indicazione del «*Codice Concessione RNA - COR*» e degli eventuali «*Codici Variazione Concessione RNA - COVAR*».
 - b) l'adempimento degli obblighi di verifica relativi agli aiuti di cui:
 - i. *Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG*. In esito alla visura aiuti e alla visura *Deggendorf* il RNA rilascia il «*Codice di verifica VER-COR*» che deve essere riportato nel provvedimento regionale;
 - ii. *Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero*. L'avvenuta acquisizione della *Visura Deggendorf*, ai fini dell'erogazione, deve essere espressamente menzionata nei provvedimenti che dispongono l'erogazione di aiuti di Stato.

Articolo 18: Criteri di Selezione

1. I criteri di selezione adottati in attuazione della misura M2C1 “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” Missione 2, componente 1, investimento 2.3- “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare”, sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione” del PNRR di cui al presente bando sono i seguenti.

Principi di selezione (DM 413219)	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione
Priorità trasversali PNRR	Investimenti realizzati da imprese localizzate in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/2013)	5	- 100%: imprese operanti in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. - 0%: Assenza del requisito.
	Impresa condotta da giovane agricoltore di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e con requisiti di istruzione e competenza attestati da titoli richiamati dall'art. 5, comma 1, lettera c) del DM 660087 del 23/12/2022 *	15	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Progetti presentati da imprenditrici donne *	5	- 100%: possesso del requisito - 0: assenza del requisito
Principi di selezione di cui all'articolo 8, comma 2	Investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale dell'azienda (investimenti di cui alla lettera b) sezione I del DM) attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - <i>riduzione dell'uso di fertilizzanti</i> - <i>riduzione dell'uso di fitofarmaci;</i> 	15	- 100%: il progetto consente il conseguimento di almeno 2 obiettivi - 50%: il progetto consente il conseguimento di 1 solo obiettivo; - 0: assenza del requisito

	- <i>mantenimento e recupero della fertilità dei suoli</i>		
	Investimenti finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale attraverso la sostituzione di veicoli con altri meno inquinanti (investimenti di cui alla lettera b) sezione I del DM)	10	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Progetti con investimenti per l'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque (investimenti di cui alla lettera c) sezione I del DM)	20	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Investimenti finalizzati al miglioramento del benessere animale e riduzione antimicrobici per gli animali di allevamento (investimenti di cui alla lettera a.3 del DM)	10	- 100%: presenza del requisito - 0: assenza del requisito
	Certificazioni di processo/prodotto, o energetiche già in possesso dell'impresa richiedente al momento della presentazione del progetto, diverse rispetto al metodo biologico e al SNQPI	10	- 100%: il richiedente è in possesso di almeno due certificazioni di qualità; - 50%: il richiedente è in possesso di una certificazione di qualità; - 0: assenza del requisito.
	Aziende in regime di produzione Biologica o che aderiscono al SNQPI	10	- 100%: possesso del requisito - 0: assenza del requisito

* Per le domande presentate da una persona giuridica, l'età e il genere sono riferiti al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda

2. Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.
3. La soglia minima del punteggio a fini dell'ammissibilità della domanda è pari a **20 punti**.
4. In caso di parità di punteggio sarà accordata preferenza in base alla più giovane età del soggetto richiedente.
5. L'ammissione all'aiuto avviene nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 22.

Articolo 19: Valorizzazione dell'investimento

1. La valorizzazione dell'investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e auto-dichiarato da parte del soggetto richiedente.
2. Il soggetto richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico contenuto nell'Allegato B, il punteggio assegnabile a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
3. Se all'esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione dello stesso, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
4. Sono dichiarate non idonee le domande che totalizzano un punteggio inferiore al 30% di quello massimo attribuibile: la non idoneità è comunicata - con provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno - al soggetto richiedente mediante PEC.

Articolo 20: Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all'articolo 20, comma 1;
 - b) dalla comunicazione via PEC, da parte dell'Ufficio competente, della dichiarazione di inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito, ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
3. Completata l'istruttoria delle domande di riesame pervenute, il Servizio competente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria.

Articolo 21: Graduatoria

1. La graduatoria è composta dalle domande ammissibili e idonee, in ordine di punteggio.
2. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale della Regione <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>, con valore di notifica erga omnes entro **il 31 agosto** 2024.
3. La graduatoria è trasmessa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il **31 agosto** 2024.
4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità finanziaria, a condizione che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
5. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 22: Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione

1. I soggetti che risultano utilmente collocati in graduatoria, ai fini della concessione dell'aiuto, sono tenuti a produrre, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni dalla richiesta da parte dell'Ufficio competente, la seguente documentazione:
 - a) autodichiarazione relativa alla posizione previdenziale del soggetto beneficiario;
 - b) autodichiarazione contenente i dati relativi alla composizione familiare del titolare effettivo dell'impresa, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;

2. La riscontrata irregolarità in sede di verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) comporta la decadenza dalla concessione del beneficio. L'Ufficio competente provvede a notificare il provvedimento di decadenza al soggetto richiedente mediante PEC.
3. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 26 del d.lgs 33/2013, in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
4. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione agricoltura (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>) e nella sezione "Amministrazione Trasparente" (<https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente>).

Articolo 23: Variante

1. Fermo restando il termine perentorio del 31 dicembre 2025 per il completamento degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo pubblico, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) variante.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica progettuale avente effetto sul Piano Tecnico Finanziario e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - a) cambio di beneficiario, in caso di trasferimento totale dell'azienda
 - b) modifica dell'entità della spesa e della natura dei beni da acquistare approvate nella domanda di sostegno.
3. Non sono ammesse varianti che modificano in modo sostanziale il progetto iniziale, che dovrà mantenere l'obiettivo e le finalità per il quale è stato richiesto il sostegno, con particolare riguardo al principio del DNSH.
4. Non sono ammesse varianti che pregiudicano il rispetto del termine di completamento dell'investimento.
5. Le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo del contributo concesso; nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa ammessa, la differenza della maggior spesa da sostenere resta a carico del beneficiario.
6. La variante deve essere presentata mediante apposita domanda sul SIAN, al più tardi, entro centoventi (120) giorni dal termine ultimo per la conclusione dell'investimento, comunque nel rispetto delle tempistiche PNRR, come previsto dal Piano Tecnico Finanziario e dal Cronoprogramma della Relazione progettuale e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio
7. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata - a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - a) motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - b) quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c) quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d) quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e) Piano Tecnico Finanziario modificato a seguito della variante proposta;

- f) nuovi preventivi comparabili, con le modalità riportate per la documentazione iniziale, per tutte le forniture completi della relazione tecnico economica contenente le motivazioni della scelta, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.
8. Non è autorizzabile la variante che comporta:
- a) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell'investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nella relazione progettuale;
 - b) una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale ammissibile;
 - c) una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili;
 - d) le modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa tale da inficiarne la finanziabilità.
9. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
10. Non sono comunque ammissibili varianti che comportino una spesa finale ammissibile pari a un importo inferiore al 70% di quella originariamente ammessa. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
11. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.
- 12. In relazione all'esigenza di verificare ex ante il rispetto del principio PNRR del DNSH e del tagging, non è consentita alcuna variazione progettuale senza preventiva autorizzazione.**

Articolo 24: Proroga

1. Fermo restando il termine massimo perentorio del 31 dicembre 2025 per il completamento dell'investimento e la presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, il Beneficiario può richiedere una (1) proroga per la realizzazione dell'intervento, per comprovate cause di forza maggiore e per un periodo non superiore a tre (3) mesi.
2. La domanda di proroga deve essere presentata entro la data ultima prevista nell'atto di concessione per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, pena la non ricevibilità della richiesta stessa e va inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
3. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario l'accoglimento o il diniego, entro (15) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma 1. L'eventuale accoglimento è notificato per conoscenza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 25: Modalità di erogazione del contributo pubblico

1. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo pari al 30% del contributo concesso, all'avvio dei lavori, sulla base di apposita domanda corredata da idonea garanzia fidejussoria stipulata con primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS autorizzate dall'Organismo Pagatore, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata;
 - b) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento e della documentazione attestante il rispetto delle condizionalità PNRR.
2. La presentazione della domanda di anticipo deve essere fatta, all'avvio dei lavori, entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione.
 3. La presentazione della domanda di pagamento del saldo deve avvenire, al più tardi, entro il 31 dicembre 2025.
 4. Laddove la domanda di pagamento del saldo sia presentata oltre il termine di cui al comma 3, l'Ufficio competente adotta motivato provvedimento di decadenza dall'aiuto.
 5. Nel caso in cui la domanda di pagamento sia stata invece presentata entro i termini, ma sia comunque irricevibile o non ammissibile, il provvedimento di decadenza è adottato dal competente STA.
 6. L'intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerta che l'investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate.
 7. L'adozione dell'atto di liquidazione, da parte del Servizio competente, è subordinata all'esito positivo delle verifiche, effettuate d'ufficio, in ordine:
 - a) al non accesso della ditta a procedure regolatrici della crisi o della insolvenza di impresa;
 - b) alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni;
 - c) all'esito positivo della verifica presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).
 8. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Articolo 26: Documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipo

1. La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio dell'attuazione del progetto, coerente con la nozione di "inizio attività" (Allegato 13) esplicitata nell'Articolo 2 del presente bando.
 - b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese

di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del “ramo cauzioni” di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

- c) Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 (Allegato 14).

Articolo 27: Documentazione da allegare alla domanda di pagamento del saldo

1. La domanda di pagamento del saldo deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli investimenti e la corrispondenza delle spese sostenute rispetto alla domanda di sostegno approvata o, eventualmente, alla variante approvata; la relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati (Allegato 15).
 - b) Consuntivo degli acquisti di macchine e attrezzature nonché delle spese generali (allegato 16).
 - c) Bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili.
 - d) documentazione DNSH ex-post prevista dall'Allegato al DM 413219 del 08/08/2023- scheda A “Check list DNSH” (Allegato 17)
 - e) **Relazione prevista dalla sezione IX del DM 413219/2023 e s.m. e i.**, resa da un tecnico indipendente abilitato, sottoscritta con firma digitale, che attesti la rispondenza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti acquistati a quelli previsti, il rispetto del principio DNSH nonché il requisito di “nuovo di fabbrica” che riguarda beni mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante.
 - f) *Dossier* fotografico per documentare gli investimenti realizzati. Per dossier si intende la documentazione fotografica geolocalizzata, ove pertinente (cosiddetta foto *geotaggata*), comprovante l'avvenuta realizzazione del programma di investimenti. Detto *dossier* deve sostanziarsi nell'invio da parte del beneficiario di due fotografie per ciascun bene, comprendenti anche la ripresa del numero di matricola e/o della targa, ove presenti. Le foto devono essere in formato digitale (tipo jpeg) e riportare nelle proprietà del file le coordinate del punto di scatto. La documentazione fotografica deve essere prodotta con il livello di dettaglio necessario a consentire la verifica della fornitura dei veicoli, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti oggetto dell'investimento.
 - g) Elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili) (Allegato 18).
 - h) Nel caso di investimenti di cui alla categoria b) dell'Articolo 1 del bando, Certificato di rottamazione del mezzo sostituito rilasciato da Soggetto autorizzato, ovvero dichiarazione del Beneficiario attestante l'impegno dello stesso a garantire il corretto smaltimento del mezzo secondo le prescrizioni della vigente normativa nazionale/europea.

- i) Fatture riportanti l'identificativo del bando, il CUP e la dicitura "Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU" prodotte in copia "Anteprima Agenzia delle Entrate". Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o dell'identificativo del bando le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento.
- j) Dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e, per le forniture, che le stesse sono nuove di fabbrica.
- k) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta (Allegato 19):
 - i. che le fatture allegate alla domanda di pagamento sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati; che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - ii. che per le spese relative al progetto approvato non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - iii. che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Abruzzo con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
- l) Elenco dei documenti giustificativi di spesa.
- m) Estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti.
- n) Per gli investimenti il cui importo complessivo dell'intervento pubblico risulti superiore alla soglia prevista dalla normativa antimafia, Autodichiarazione concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011.
- o) Elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

Articolo 28: Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento (UE) n. 2116/2021 si considerano cause di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" in particolare i seguenti casi:
 - a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - d) il decesso del beneficiario;
 - e) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati- e corredati della documentazione probante- all'Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l'interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 29: Riduzioni e Sanzioni

1. Nell'attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato ai sensi del DM MASAF, n. 413219, del 8/8/2023.

Articolo 30: Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore: Servizio DPD018 Competitività Agricoltura competente per i controlli delle domande di sostegno; Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti per i controlli delle domande di pagamento; AGEA competente per i controlli in loco ed ex post.
2. I controlli di cui al comma 1 sono espletati in ossequio a quanto previsto nel Regolamento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
3. Nel periodo compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Controlli amministrativi e contabili

5. Tutte le domande di sostegno e di pagamento sono sottoposte a controlli amministrativi e contabili che riguardano tutti gli elementi probatori dell'avanzamento di spese, *target* e *milestone* in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023.
6. I controlli sulle domande di sostegno comprendono, in particolare, la verifica dei seguenti elementi:
 - a) l'ammissibilità del beneficiario;
 - b) il rispetto dei criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
 - c) il rispetto dei criteri di selezione, con particolare riferimento ai principi comuni e le condizionalità da rispettare negli investimenti finanziati dal PNRR;
 - d) l'ammissibilità dei costi, valutata in riferimento a costi di riferimento, ovvero in base al raffronto di diverse offerte (preventivi).
7. I controlli amministrativi e contabili sulle domande di pagamento comprendono, in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) degli elementi probatori dell'avanzamento di spese, *target* e *milestone* in coerenza con le previsioni delle Circolari MEF-RGS n. 30/2022 e n. 16/2023;
 - b) della conformità dell'operazione completata per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
 - c) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati;
 - d) dell'assenza di doppio finanziamento;
 - e) dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo").
8. I controlli amministrativi comprendono anche la verifica del puntuale rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, come precisato dalla circolare RGS n. 33/2021.

Controlli in loco

9. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono completati da controlli in loco per verificare l'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.
10. I controlli in loco sono effettuati sulle domande di pagamento ammesse e che non riguardano operazioni per le quali sono stati chiesti soltanto anticipi, su una percentuale di spesa pari almeno al 5% della spesa erogata in ciascuna Regione e Provincia autonoma per l'intervento. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento e in base ad un fattore casuale.
11. I controlli in loco comprendono una visita presso il beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o di un suo delegato.

Controlli *ex post*

12. Per le operazioni oggetto di finanziamento, la Regione esegue i controlli *ex post* finalizzati a verificare il mantenimento in efficienza e in servizio degli interventi finanziati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto.
13. I controlli *ex post* sono effettuati su una percentuale pari almeno all'1% della spesa erogata per l'intervento e coprono le operazioni per le quali è stato già pagato il saldo. La selezione del campione è effettuata in base a un'analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base a un fattore casuale.
14. I beneficiari sono tenuti a consentire al personale incaricato l'accesso e i controlli relativi all'esecuzione del progetto oggetto del finanziamento nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
15. In generale, gli investimenti sono soggetti ai controlli PNRR da parte di tutte le autorità competenti, in materia nazionali ed europee (Masaf, Corte dei Conti, EPPA) disciplinati nel SiGeCo e nelle circolari RGD MEF.

Articolo 31: Impugnativa

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
- a) Ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;

- b) Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
- c) Ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 32: Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività- DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a dieci (10) giorni prima della data di apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è il Dirigente pro-tempore del Servizio Competitività Agricoltura- DPD018 della Regione Abruzzo.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è Ufficio Sostegno agli investimenti delle aziende agricole del DPD018.
4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e <https://www.regione.abruzzo.it/content/pnrr-lagricoltura>
5. Sono pubblicati sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> i seguenti documenti:
 - a) DM n.413219 del 8/08/2023
 - b) Appendice tematica "Titolarità effettiva"

Articolo 33: Trattamento dei dati personali

1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018) si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>.
2. Con specifico riferimento al presente bando, in ossequio alle prescrizioni del DM MASAF 413219 dell'8 agosto 2023, nell'Allegato 20 è riportata l'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) (schede B e C in Allegato 1 al DM).

Articolo 34: Monitoraggio

1. In ossequio alle disposizioni di cui al Reg. 241/2021, i beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare ai competenti Uffici regionali tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 35: Soccorso Istruttorio

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può invocare l'istituto del c.d. *soccorso istruttorio*, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.
2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

Articolo 36: Normativa e Disposizioni di Riferimento

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano le pertinenti normative europee e nazionali e, segnatamente:

Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, articolo 3, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali"; VISTI gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c), 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e, in particolare, l'articolo 6 il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi da COVID-19;

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alla crisi, la capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri;

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare, l’articolo 8, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modifiche recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che modifica la tabella A allegata al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 2 novembre 2021, di istituzione dell’Unità di Missione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, titolare di interventi PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

Decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare l’articolo 1, comma 1043, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del Next Generation UE, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Regolamento (UE) 2020/852 e, in particolare, l’art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Accordo Operational Arrangement (Ref.Ares (2021) 7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la somma di euro 500.000.000,00 (cinquecento

milioni/00) per l'innovazione e la meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile", Investimento 2.3 "Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare";

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP); VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio; VISTA la circolare RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR" e relativi allegati;

circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

circolare RGS del 30 dicembre 2021 n. 32, recante: "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021 n. 33, recante il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022 n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022 n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari- Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

circolare RGS-MEF del 14 giugno 2022, n. 26, avente ad oggetto "Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda richiesta di pagamento" alla C.E.; VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27 relativa al "Monitoraggio delle misure PNRR";

circolare RGS-MEF n. 28 del 4 luglio 2022 riguardante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR- prime indicazioni operative";

circolare RGS-MEF n. 29 del 26 luglio 2022 riguardante le procedure finanziarie PNRR e l'allegato "Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR";

circolare RGS-MEF 11 agosto 2022 n. 30 riguardante le procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR e le allegate "Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";

circolare MEF del 22 settembre 2022, n. 32- Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR; VISTA la circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33- Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);

circolare MEF del 17 ottobre 2022, n. 34- Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

circolare MEF del 2 gennaio 2023, n. 1- Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 che introduce nuove disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

circolare RGS n. 10 del 13 marzo 2023, riguardante ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato;

circolare RGS n. 11 del 22 marzo 2023- Registro Integrato dei Controlli PNRR- contenente Registro Integrato dei Controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target;

circolare RGS n. 16 del 14 aprile 2023- integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;

Circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27 Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007

decreto ministeriale n. 149582 del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2022 al n. 657, con il quale è stato adottato il bando quadro nazionale di selezione delle proposte progettuali riguardanti l'erogazione di 100 milioni di euro di contributi per migliorare la sostenibilità del processo di trasformazione dell'olio extravergine di oliva;

decreto del Ministro n. 53263 del 2 febbraio 2023, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023 al n. 318, con il quale è stato disposto il riparto in favore delle Regioni e Province autonome della complessiva somma di euro 500 milioni (PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare) e la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 100.000.000 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento dei frantoi oleari".

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 8 agosto 2023 num. 413219 recante la definizione delle modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi” approvate dal Masaf nell’ambito degli interventi programmati e finanziati con le risorse dello Sviluppo rurale della PAC, ove compatibili.

Articolo 37: Obblighi del Beneficiario e dell’atto d’obbligo

1. Con riferimento agli obblighi e agli impegni derivanti dall’utilizzo delle risorse del PNRR, il Soggetto beneficiario garantisce:
 - a) il rispetto delle condizionalità previste per il PNRR: detto obbligo deve essere garantito dal soggetto beneficiario per tutto il corso di realizzazione delle iniziative dichiarate ammissibili;
 - b) il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
 - c) che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852), al Tagging per l’aiuto climatico, ambientale e digitale e, ove applicabili, con i principi della parità di genere (“Gender Equality”) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - d) che il progetto e le relative spese rispettino il divieto di doppio finanziamento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, secondo le istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33;
 - e) che sia dato seguito agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d’uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Ministero e dalla Commissione europea (emblemata dell’UE) per accompagnare l’attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa- Next Generation EU, utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU”. Il link alla pagina del MASAF “Obblighi di informazione e comunicazione PNRR- ex art. 34, Reg. UE 2021/24” è <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18572>
 - f) Il che sia garantita una adeguata conservazione della documentazione progettuale, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni. In particolare, nel rispetto anche di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, il soggetto beneficiario deve rispettare i pertinenti obblighi di conservazione della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione, su richiesta della Regione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e l’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
 - g) che sia data piena attuazione agli interventi e siano avviate tempestivamente le attività progettuali- per non incorrere in ritardi realizzativi- e concluse le iniziative agevolate nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nonché che siano sottoposte alla Regione eventuali modifiche alle iniziative agevolate approvate;

- h) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario all'erogazione dei pagamenti e l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- i) l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di identificazione del titolare effettivo/destinatario del finanziamento, di prevenzione e/o rimozione dei conflitti di interessi, delle frodi e della corruzione, di assenza del doppio finanziamento e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- j) che sia presentata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti, e nel rispetto delle scadenze PNRR, corredata da tutta la documentazione attestante lo stato di avanzamento fisico del progetto, comprensiva di cronoprogramma, nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i milestone e target associati alla misura;
- k) che siano forniti alla Regione le informazioni, i dati e i documenti necessari per il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e delle ulteriori indicazioni o linee guida fornite dal Ministero, nonché degli indicatori comuni;
- l) che sia consentito e favorito, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Regione e da AGEA, facilitando, altresì, le verifiche del Ministero, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che potranno essere effettuati anche presso i Soggetti beneficiari.
- m) che sia fornito riscontro a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici avanzate dalla Regione, anche al fine delle attività di monitoraggio previste per le risorse del PNRR, ivi incluse quelle funzionali all'espletamento degli adempimenti da parte della Regione.
- n) di non trasferire altrove, alienare o destinare a usi diversi da quelli previsti i beni finanziati, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- o) che l'attuazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, nonché, in via generale, nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l'utilizzo delle risorse del PNRR.

2. Il beneficiario assume altresì l'obbligo di:

- a) mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento ai sensi dell'art. 66 comma 1 lett. c) (i) del Reg. (UE) 1305/2013 (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Il CUP (codice unico del progetto) e la dicitura "Finanziato dall'Unione europea-Next Generation EU" devono essere riportati su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti. Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione. Tutte le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto ma prima della comunicazione del CUP, dovranno, comunque, assicurare la tracciatura di tutti i documenti di spesa e di pagamento e riportare il numero SIAN della domanda di sostegno a cui la spesa è correlata nonché la dicitura PNRR M2C1, investimento 2.3, sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" – Next Generation UE.
- b) garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;

- c) assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi UE riterranno di effettuare, nonché garantire l'accesso a ogni documento utile ai fini dell'accertamento;
 - d) rispettare le disposizioni in materia di pubblicità previste nel Reg. (EU) 808/2014 allegato III Punto 2 e riportate al sotto paragrafo 8.1 del Manuale delle Procedure Allegato DPD 383 DEL 16/10/2020.
3. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, il beneficiario deve effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto esclusivamente con le seguenti modalità:
- a) bonifico bancario o postale indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo ecc.) e il CUP;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d) carta di credito;
 - e) bollettino postale.
4. **Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente bancario o postale dedicato.**
5. Non sono ammessi in alcun caso e per alcun importo pagamenti in contanti.
6. I beneficiari sono altresì tenuti ad assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi dell'UE riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento.

Articolo 38: Errori palesi e comunicazione di rinuncia

1. Errori palesi: Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate, su richiesta dell'interessato ovvero su segnalazione allo stesso da parte del funzionario istruttore, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante il controllo amministrativo delle informazioni desumibili dai documenti prodotti, come, a titolo esemplificativo:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale della domanda;
- codice statistico o bancario errato;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
- errori aritmetici.

La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata tramite PEC al servizio Competitività Agricoltura che ne valuta l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizza la presentazione della domanda di correzione.

Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

2. Comunicazione di rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario vuole rinunciare al contributo concessogli o erogatogli deve darne immediata comunicazione al Servizio Competitività Agricoltura, con PEC, in modo che quest'ultima ne possa prendere atto e possa comunicare al Masaf l'entità di dette risorse affinché possano essere riutilizzate nei modi descritti nella Sezione II dell'Allegato 1 del DM Masaf.